



## COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Deliberazione n° 16 del 02.05.2012

Trasmessa alla Sezione Provinciale del CO.RE.CO.

con elenco n° = il =

**COPIA**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Esercizio associato di funzioni e servizi. Delega delle funzioni nel settore sociale. Trasferimento alla Comunità Montana Valli dell'Ossola (ed alla futura Unione di Comuni), delle funzioni e dei servizi oggi esercitati tramite il C.I.S.S. Ossola in via urgente, sperimentale e provvisoria.**

L'anno duemiladodici addì due del mese di maggio alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta ordinaria e pubblica i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

| N. d'ord. |                            | Presenti | Assenti |
|-----------|----------------------------|----------|---------|
| 1         | <b>BARBAZZA Enrico</b>     | X        |         |
| 2         | <b>BESANA Claudio</b>      | X        |         |
| 3         | <b>BOTTINELLI Domenico</b> | X        |         |
| 4         | <b>CANTONI Ignazio</b>     | X        |         |
| 5         | <b>MINOGGI Daniele</b>     | X        |         |
| 6         | <b>BADANI Mauro</b>        | X        |         |
| 7         | <b>PIRINOLI Debora</b>     | X        |         |

| N. d'ord.         |                               | Presenti | Assenti |
|-------------------|-------------------------------|----------|---------|
| 8                 | <b>MUNTONI Daniele</b>        | X        |         |
| 9                 | <b>PRELLI Daniele</b>         | X        |         |
| 10                | <b>CERRINA Dr. Christophe</b> | X        |         |
| 11                | <b>CAVALLI Dr. Federico</b>   | X        |         |
| 12                | <b>GALLOTTI Attilio</b>       | X        |         |
| 13                | <b>ZAMBONI Fabio</b>          | X        |         |
| <b>Totale N°.</b> |                               | 13       |         |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico** Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al nr. 4 dell'ordine del giorno.

## IL SINDACO

Riferisce quanto segue:

Il C.I.S.S. Ossola, acronimo di "**Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dell'Ossola**", è un ente di diritto pubblico che comprende i **38 Comuni** della Provincia del Verbano Cusio Ossola (ex U.S.S.L. 56), la cui giurisdizione amministrativa attualmente coincide totalmente anche con quella della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, che al momento è ancora "Unione di Comuni" ex art. 32, ai sensi del 1° comma dell'art. 27 del D. Lg n. 267/18.8.2000 e smi.

Il CISS Ossola ha come compito specifico la risposta alle esigenze dei Cittadini che si trovano in stato di necessità o disagio in attuazione dei dettami della Legge dello Stato n. 328/8.11.2000 (*legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*) e della successiva normativa di recepimento "locale" rappresentata dalla legge della Regione Piemonte n. 1/8.1.2004 e smi.

Il Consorzio offre perciò servizi in favore di minori, disabili, anziani e altri soggetti in difficoltà socio-economica e, o, a rischio di emarginazione.

Attraverso l'intervento di Operatori Sociali vengono ricercate le opportune risposte alle diverse necessità dell'Utenza per consentire il superamento delle manifestazioni di difficoltà.

La gestione consortile è stata sino ad oggi garanzia di risposte omogenee in tutto il territorio consentendo anche alle persone residenti nelle realtà più decentrate di poter accedere ai Servizi con pari dignità e medesima attenzione.

Sotto l'aspetto politico amministrativo il C.I.S.S. è governato da un'Assemblea Consortile, da un Consiglio di Amministrazione e da un Presidente, i quali oltre ad approvare gli atti fondamentali dell'ente (Statuto, Regolamenti, Bilanci, Tariffe, Programmi ed in sintesi i "Progetti" ...) forniscono direttive ed indirizzi ad un "apparato tecnico" gestionalmente autonomo, retto da un Direttore Segretario che guida sia l'apparato amministrativo (9 unità) che quello operativo con una dotazione organica complessiva nel 2010 di 76 unità ed una serie di altri dipendenti con rapporto a tempo parziale ovvero con prestazioni "esternalizzate".

### **La soppressione dei Consorzi di funzione**

L'attuale questione trae le sue origini dalla "finanziaria 2008" (legge 244/24.12.2007) che ha dato inizio ad una serie di misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica, segnando una decisa controtendenza con il 2° comma dell'art. 28 il quale sanciva inequivocabilmente che "*ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, (ndr consorzi) 32 (ndr unioni comuni) e 33 (ndr altre forme) del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*".

L'articolo 2, comma 186, lett. e), della legge 23.12.2009 n. 191 ha quindi obbligato i comuni a sopprimere i consorzi di funzioni tra gli enti locali, stabilendo in particolare la "*... assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto*".

Con parere n. 101 del 30.12.2010 la sezione regionale del Piemonte, della Corte dei Conti ha chiarito taluni aspetti sancendo in particolare la soppressione "ope legis" dei Consorzi di funzioni, ancorché privi rilevanza economica, dove appunto potevano essere inquadrati i consorzi gestori delle funzioni socio-assistenziali e nel contempo ha ribadito, quanto alla decorrenza, l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito dalla legge 26 marzo

210, n. 42, il quale ha sancito che la soppressione produce effetto a decorrere dal primo rinnovo - a partire dal 2011 e per tutti gli anni a seguire - del consiglio di amministrazione del consorzio interessato.

Per il C.I.S.S. Ossola tale termine viene oggi a cadere il 30.6.2012.

La Corte dei Conti del Piemonte ha poi anche precisato che, sempre con finalità di riduzione della spesa pubblica, l'art. 14, comma 28, del D. L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010 n. 122, ha ultimo stabilito che "le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono (saranno ndr ...) obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ...", ribadendo tale posizione con deliberazione n. 47/13.4.2011.

Da questo assunto deriva che oggi l'unica formula di gestione associata delle funzioni socio-assistenziali per i Comuni, (che sotto l'aspetto normativo e formale, sarà in questo contesto, facoltativa sopra i 5.000 abitanti e obbligatoria sotto) deve avvenire attraverso convenzione o unione, rimanendo alla competenza dell'ente di valutare, alla luce dei noti canoni di efficacia, efficienza, economicità e nel rispetto delle norme limitative vigenti, l'opportunità di ogni decisione in merito."

Proprio in virtù della considerazione riportata nell'ultimo periodo appare chiaro che sotto l'aspetto gestionale, la gestione del "socio-assistenziale" per essere proponibile richiede ambiti territoriali ottimali con popolazione non inferiore ai 50.000 abitanti, salvo casi che rappresentano comunque l'eccezionalità.

### **Una soluzione possibile !**

La prime considerazioni sono di natura gestionale.

L'ambito di popolazione non può essere inferiore ad un minimo di popolazione e in tal senso c'è chi asserisce 50.000 abitanti, mentre altri si spingono a concepire come possibile anche un limite inferiore, fissandolo a 20.000 abitanti.

Un apparato come quello del C.I.S.S. non può perciò essere spezzettato fra una miriade di soggetti (con popolazione complessiva comunque superiore a 5.000 abitanti) che gestiscono per conto loro e localmente tali funzioni socio-assistenziali.

Se da un lato l'apparato del C.I.S.S. deve restare integro, perché sino ad oggi è riuscito a rispondere alle esigenze del territorio, dall'altro deve restare autonomo nella gestione e non può essere inglobato da altri enti già presenti sul territorio.

Nel Verbano Cusio Ossola "a priori", avrebbero potuto rispondere a queste necessità l'A.S.S.L., la Provincia (ma ha il destino segnato) o con alcuni accorgimenti anche le Comunità Montane (o le future Unioni di Comuni) e nel caso specifico, vista la coincidenza territoriale dei 38 Comuni appartenenti al C.I.S.S., la medesima Comunità Montana delle Valli dell'Ossola.

Nel dibattito locale taluni hanno paventato la costituzione di "Unioni di Comuni" ad hoc, ma è una via impercorribile in quanto creerebbe un duplicato vietato dalla legge (il già citato 2<sup>a</sup> comma art. 28 della legge 244/24.12.2007) in quanto l'Unione al momento c'è già (la Comunità Montana) e i Comuni non possono appartenere contemporaneamente a due Unioni di Comuni.

In aggiunta le manovre che interesseranno gli enti locali nei prossimi mesi prevedono quali forme associative dei Comuni con popolazioni inferiori a 5.000 abitanti oltre alle "Convenzioni" le

"Unioni di Comuni", ovvero la trasformazione della medesima Comunità Montana in una o più Unioni di Comuni ex art. 32 del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi.

In ogni caso lo strumento operativo che la legge permette e verso il quale ci si potrebbe orientare per la gestione del "C.I.S.S." quale soggetto espressione dell'esercizio associato di funzioni comunali delegate in materia socio-assistenziale è l'Istituzione, come prevista dall'art. 114 del T.U./D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi, la quale per definizione, come testualmente riportato dal comma 2<sup>a</sup>, è:

**"2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale."**

L'eventuale futura presenza di più soggetti sul territorio (Unioni ...) non determinerebbe comunque lo smembramento del C.I.S.S. inteso come apparato operativo trasformato in Istituzione.

Sarebbe però necessario un "Convenzionamento" sia tra le Unioni di Comuni che si formerebbero, sia anche con i Comuni che eventualmente decidessero di rimanere autonomi, con aspetti di rilevante criticità legati alla coordinazione dei rapporti e delle responsabilità tra i diversi soggetti associati, ed agli oneri dei quali dovrebbe in particolare farsi carico l'ente che si assumerà il ruolo di capofila.

### **Il ruolo della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola**

Nel momento contingente la Comunità Montana (Unione di Comuni) delle Valli dell'Ossola potrebbe in via provvisoria e sperimentale risolvere la questione del C.I.S.S. assumendone la gestione ed avviando la creazione dell'Istituzione, sulla base dei seguenti presupposti, appunto considerando che:

- la prima scadenza è data dall'applicazione dell'art. 2, comma 186, lett. e) della legge n. 191/23.12.2009, il quale dispone la soppressione "ope legis" dei consorzi di funzione costituiti ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi, tra i quali è compreso il "C.I.S.S. Ossola" cioè il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali, il cui permanere è attualmente prorogato sino al 30.6.2012, con termine determinato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il quale sancisce che la soppressione produce effetto a decorrere dal primo rinnovo - a partire dal 2011 e per tutti gli anni a seguire - del consiglio di amministrazione del consorzio interessato.
- Al Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali "C.I.S.S. Ossola" aderiscono attualmente tutti i 38 comuni della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola.
- Ai sensi dell'art. 2 comma 28 della legge 244 del 24.12.2007 ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- Ai sensi del 1° comma dell'art. 27 del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
- Il permanere della gestione "consortile" attraverso la Comunità Montana (o futura "Unione di Comuni") è garanzia di risposte omogenee in tutto il territorio consentendo anche alle persone residenti nelle realtà più decentrate di poter accedere ai servizi con pari dignità e medesima attenzione.

- L'istituzione, come prevista e disciplinata dal 2<sup>a</sup> comma dell'art. 114 del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i., si propone come l'organismo strumentale dell'ente locale più idoneo e confacente per l'esercizio dei servizi sociali, essendo dotato di autonomia gestionale, ma non di personalità giuridica.

## II CONSIGLIO COMUNALE

Assunta piena conoscenza di tutto quanto esposto o relazionato dal Sindaco, nel documento che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, nonché ricordati per completezza d'esposizione anche i contenuti del testo della proposta di Convenzione Generale composta da 17 articoli, trasmessa dalla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola con nota prot. n. 9865 del 27.12.2011, già acquisita dal Comune, che si mostra e finalizza quale basilare strumento contenente i principi ed i criteri rilevanti per l'organizzazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi obbligatori o facoltativi, con conferimento di delega ad altro soggetto istituzionalmente legittimato;

Fatto presente e rimarcato che nella contingenza e nell'urgenza della situazione, ed in relazione alle funzioni fondamentali proprie dei 38 Comuni appartenenti alle diverse Valli Ossolane nel Settore Sociale:

- la prima scadenza è data dall'applicazione dell'art. 2, comma 186, lett. e) della legge n. 191/23.12.2009, il quale dispone la soppressione "ope legis" dei consorzi di funzione costituiti ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i., tra i quali è compreso il "C.I.S.S. Ossola" cioè il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali, il cui permanere è attualmente prorogato sino al 30.6.2012, con termine determinato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il quale sancisce che la soppressione produce effetto a decorrere dal primo rinnovo - a partire dal 2011 e per tutti gli anni a seguire - del consiglio di amministrazione del consorzio interessato.
- Al Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali "C.I.S.S. Ossola" aderiscono attualmente tutti i 38 comuni della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola.
- Ai sensi dell'art. 2 comma 28 della legge 244 del 24.12.2007 ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- Ai sensi del 1° comma dell'art. 27 del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
- Il permanere della gestione consortile oggi attraverso la Comunità Montana (ed in futuro mediante l'Unione di Comuni), è garanzia di risposte omogenee in tutto il territorio consentendo anche alle persone residenti nelle realtà più decentrate di poter accedere ai servizi con pari dignità e medesima attenzione.
- L'istituzione come prevista dal 2<sup>a</sup> comma dell'art. 114 del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i., si propone come l'organismo strumentale dell'ente locale più idoneo e confacente per l'esercizio dei servizi sociali, essendo dotato di autonomia gestionale, ma non di personalità giuridica.

Considerata l'opportunità del conferimento alla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola ed alla futura Unione di Comuni in cui verrà trasformata, della delega allo svolgimento delle

funzioni nel settore sociale, che si concreterà con il trasferimento dell'intera attività gestionale oggi effettuata dal C.I.S.S. Ossola cioè del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali che deve essere "soppresso" entro il 30.6.2012, appunto alla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola;

Richiamate per completezza d'informazione in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni amministrative degli enti locali, e dell'associazionismo obbligato o volontario, ed in materia di esercizio delle funzioni nel settore socio-assistenziale, la seguente normativa fondamentale:

1. Legge quadro dello Stato n. 328/8.11.2000 per *"la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
2. Legge della regione Piemonte n. 1/8.1.2004 e smi recante: *"Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento"*;
3. D. Lgs n. 267/18.8.2000 e s.m.i ed in particolare articoli 27, 1<sup>a</sup> comma, 30, 31, 32, 33 e 114;
4. Legge dello Stato n. 42/5.5.2009 art. 21 comma 3<sup>a</sup>;
5. Legge dello Stato n. 122/30.7.2010 art. 14, comma 25,26,27,28,29,30,31;
6. Legge dello Stato n. 148/14.9.2011 art.16 e smi;
7. Legge dello Stato n. 214/22.12.2011 di conversione D.L. 201/6.12.2011;
8. Decreto Legge n. 216/29.12.2011 "Milleproroghe" , convertito nella Legge n. 14 del 24.2.2012;
9. Parere della Corte dei Conti del Piemonte n. 101 del 30.12.2010;

Aperta la discussione intervengono:

- Il Consigliere Cerrina chiede quanti Comuni Ossolani ed in particolare quanti della Valle Vigizzo abbiano sottoposto tale argomento ai loro Consigli Comunali e quale sia la volontà espressa in merito e quale sia la linea scelta. Esprime le sue perplessità circa il trasferimento delle funzioni e servizi esercitati dal C.I.S.S. ad un Ente, la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, che sarebbe in fase di soppressione. Evidenzia inoltre l'assenza dell'Assessore esterno ai Servizi Sociali il quale avrebbe dovuto relazionare sull'argomento.
- Il Consigliere Gallotti rileva che l'argomento doveva essere sottoposto ed esaminato preliminarmente in Commissione Consiliare con la presenza dell'Assessore, data l'importanza della problematica e della scelta da adottare.
- Il Consigliere Cavalli, in sintesi, premette che non entra nel merito del servizio e delle funzioni svolte dal CISS che ritiene indispensabili. Non si sta decidendo se mantenere o meno il C.I.S.S. ma si decide chi deve svolgere le funzioni socio-assistenziali. La problematica è sicuramente complessa: la legislazione vigente impone la soppressione dei Consorzi così come impone che altre funzioni oggi svolte dai singoli Comuni vengano svolte in forma associata mediante convenzionamento od Unione di Comuni. Il problema è duplice: di logica e di politica futura. Per quanto riguarda il CISS le soluzioni sarebbero attualmente tre: che il CISS si trasformi in Azienda, che le funzioni vengano svolte e gestite dall' A.S.L. e che intervenga una normativa (attualmente all'esame degli organi legislativi) che preveda una deroga alla soppressione dei C.I.S.S. La soluzione migliore sarebbe quella della gestione da parte dell'A.S.L. Trasferire le funzioni alla Comunità Montana, a sua volta in fase di soppressione e/o trasformazione in Unione di Comuni, significherebbe per il Comune di Malesco conferire alcune sue funzioni ad una Unione di Comuni precludendosi la possibilità di far parte di altra "Unione di Comuni " per le restanti funzioni e servizi.

Sarebbe opportuno rinviare l'argomento ad un prossimo Consiglio Comunale per poter approfondire maggiormente i vari aspetti della questione ed adottare una decisione che sia in linea con la politica che il Comune di Malesco intende adottare per lo svolgimento di tutte le funzioni che per legge devono essere svolte in convenzione o unione di Comuni.

Il Sindaco ribadisce che il trasferimento delle funzioni e servizi oggi esercitati tramite il CISS alla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, viene effettuato in via sperimentale e provvisoria per un anno ed il Comune si riserva, nel caso in cui venga individuata una gestione più rispondente alla necessità dell'Ente, di recedere dal convenzionamento o di non rinnovarlo alla scadenza dell'anno;

Dato atto che è stato acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Segreteria Comunale ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Non essendoci altri interventi di rilievo si passa a votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato: presenti e votanti N. 13 – Voti favorevoli N. 9 – Voti contrari per i motivi rilevati in sede di discussione N. 4 (Sigg.ri Cavalli, Cerrina, Gallotti, Zamboni);

### **DELIBERA**

Di riconoscere, sulla base di quanto argomentato in premessa al presente provvedimento, nella Comunità Montana delle Valli dell'Ossola o nella futura Unione dei Comuni in cui sarà trasformata, il soggetto ritenuto più idoneo, già presente e operante sul territorio da oltre tre decenni attraverso i 5 precedenti enti oggi aggregati, per l'esercizio e la conduzione in "forma associata" delle funzioni comunali volontariamente e funzionalmente delegabili nel Settore Socio-Assistenziale, concretamente attuabili perseguendo e conseguendo efficacia nell'azione ed economicità ed efficienza nella gestione.

Di esprimersi perciò e per conseguenza in modo favorevole sull'opportunità del conferimento alla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola e alla futura Unione di Comuni in cui sarà trasformata, della delega allo svolgimento delle citate funzioni nel settore socio assistenziale, disponendo conseguentemente in via sperimentale e al momento per la durata di 1 anno, il trasferimento dell'intera gestione oggi effettuata dal C.I.S.S. Ossola, cioè del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali che deve essere "soppresso" entro il 30.6.2012, appunto alla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, (o futura Unione) la quale gestirà la nuova attività (presumibilmente) costituendo una "Istituzione" ai sensi e per gli effetti del 2<sup>a</sup> comma dell'art. 114 del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i.

Di riservare a separati provvedimenti ogni altra decisione in merito, occorrente per conferire piena esecuzione operativa all'indirizzo espresso con questa deliberazione, precisando che i relativi impegni ed i rapporti economico-finanziari che ne conseguiranno, saranno previsti sul bilancio 2012 e sul bilancio triennale 2012-2013-2014 per gli esercizi successivi, per gli effetti e secondo quei criteri ed importi che verranno appositamente concordati e disciplinati con successivi atti.

Di rimarcare che il trasferimento delle funzioni e servizi oggi esercitati tramite il CISS alla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, viene effettuato in via sperimentale e provvisoria per un anno ed il Comune si riserva, nel caso in cui venga individuata una gestione più rispondente alla necessità dell'Ente, di recedere dal convenzionamento o di non rinnovarlo alla scadenza dell'anno;

Di conferire ampio mandato al Sindaco per l'espletamento di tutto quanto occorrente e necessario in esecuzione della presente deliberazione e per il miglior esito di essa, intendendo sin d'ora valido e rato ogni suo atto.

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, altresì comunicandolo per opportuna conoscenza agli altri 37 Comuni.

Di rendere la presente deliberazione, con apposita votazione separata e successiva, resa all'unanimità dei votanti, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4<sup>^</sup> del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 e smi.

Parere di regolarità tecnica

Visto: con parere favorevole

Data: 02.05.2012

Il Responsabile del Servizio  
F.to SALINA Dr. Antonella

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SALINA Dr. Antonella

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 28.05.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Li, 28.05.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SALINA Dr. Antonella

---

Deliberazione NON SOGGETTA al controllo di legittimità (art. 127 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

Divenuta esecutiva in data:

- per decorrenza del termine previsto dall'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Malesco, li 28.05.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SALINA Dr. Antonella